

Prot. n. 54205 PAAPSS del 31 maggio 2018

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELL'INSUBRIA ED ENTE VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TAVERNERIO PER LA STRUTTURA DI PARI DENOMINAZIONE ED UBICAZIONE (COD. REG.LE 322002713 (Resid.) - 322002753 (Amb. NPI) - 322002815 (CD) - (CF/P.I. 02144390123) - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA.

==.==.==.==.

PREMESSO che:

1. la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015, prevede:

- all'art. 6 LR 30 dicembre 2009, n. 33, così come emendato dalla LR 23/2015 commi 1 e 2, che “*sono istituite le agenzie di tutela della salute, di seguito denominate ATS, come da allegato 1 che costituisce parte integrante della presente legge [.....]*” a cui il legislatore attribuisce una serie di compiti in parte già assolti dalle ASL istituite ai sensi della LR 31/1997;
- all'art. 2 comma 8 della LR 23/2015, rubricato “disposizioni finali e disciplina transitoria”, “[...] a) le ASL e le AO, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i distretti e i presidi, vengono incorporate nelle ATS e nelle ASST

secondo le funzioni rispettivamente affidate alle ATS e alle ASST dagli artt.

6, 7 e 7 bis della LR 33/2009, così come introdotti dall'articolo 1 della

presente legge, e in coerenza con quanto previsto dall'Allegato 1; b) le ATS

subentrano *nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle ASL;*

[...]

2. la DGR 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione LR 23/2015:

costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria” con la quale la

Giunta di Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1 gennaio 2016

l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria avente autonoma personalità giuridica

pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile,

gestionale e tecnica con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100

Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che

costituiscono l'ATS in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della

Provincia di Como);

3. con Deliberazione 29 dicembre 1999, n. VI/47508 la Giunta Regionale ha, fra

l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati

erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

4. l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme

legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti

amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo

stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

5. l'art 15, comma 6, della LR 33/2009 e s.m.i. prevede che “la conclusione degli

accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performance,

è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle

sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla

Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate”;

6. con DGR 28 dicembre 2012, n. IX/4606, che sostituisce integralmente l’Allegato 1 alla DGR 25 luglio 2012, n. IX/3856, si è stabilito che:

- la stipula del contratto da parte delle strutture sanitarie accreditate di diritto privato, è subordinata all’acquisizione, da parte delle ATS, della certificazione antimafia e dell’informazione antimafia ove la legge la preveda;

- per i soggetti non iscritti alla Camera di Commercio dovrà essere acquisita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante l’insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia, relativa al legale rappresentante, ai componenti del CDA ed ai soggetti con potere di gestione;

- di introdurre l’obbligo per i soggetti privati accreditati e a contratto per prestazioni di ricovero e cura, comprese Fondazioni ed Enti no Profit, con accesso a finanziamenti SSN, per residenti lombardi, pari o superiori a 800.000 euro, di trasmettere alle ASL ogni anno, entro la fine di febbraio, per le verifiche previste dalla sopraccitata DGR 4606/2012 aggiornata con DGR 16 marzo 2015, n. 3275, prima della firma dei contratti annuali, una relazione sull’ultimo bilancio approvato del singolo Ente o, nel caso di gruppi, relazione sull’ultimo bilancio consolidato approvato redatto da una primaria società di revisione contabile o, per le fondazioni e i soggetti no profit, anche dall’organo di controllo con funzioni di revisione contabile; la documentazione deve comprendere:

- l’attestazione della regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e della affidabilità dell’Ente e dell’eventuale gruppo di

appartenenza;

- la dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con gli obblighi previdenziali;

I soggetti privati accreditati (comprese fondazioni ed enti no profit) diversi dalle strutture di ricovero e cura che sono nelle condizioni di accedere ad accordi contrattuali o a finanziamenti per prestazioni rese per il Servizio Sanitario Regionale di valore pari o superiore a 800.000,00 euro per anno, al fine di poter accedere alla stipula del contratto integrativo annuale, devono applicare l'intero sistema di prevenzione di cui al DLgs 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle Persone Giuridiche e trasmettere, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, alla ASL competente per territorio, un sintetico estratto della relazione annuale dell'organismo di vigilanza, previsto dal DLgs 231/2001, attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l'efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità.

Con l'art. 31 del D.L. n.69/2013 (convertito D.L. n.98/2013) che disciplina in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al DLgs. n. 50/2016 si è stabilito che il DURC in corso di validità debba essere acquisito:

“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'articolo 38 comma 1, lettera i), del DL 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n.163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.”

7. ATS è tenuta a richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art.1, comma 39, della L. n.243/2004 nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

8. ai sensi dell'art. 15, comma 7 della LR 33/2009 viene garantita la piena applicazione della Legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni, reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale, di conversione, con modificazione, del DL n.223 del 2006, di cui in particolare all'art.2.

9. con DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600 la Giunta Regionale ha confermato che il contratto in essere per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS ed erogatori, sia integrato, relativamente all'esercizio 2018, con l'indicazione delle valorizzazioni relative alle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale, psichiatria e neuropsichiatria infantile nonché delle modalità di applicazione delle regressioni tariffarie laddove previste come indicato dalla DGR stessa;

10. ai sensi dell'art. 22, comma 1 della LR n. 33/2009 gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

11. in data 01.10.2004 tra l'ASL della Provincia di Como, confluita nella ATS dell'Insubria, e l'Ente Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale, è stato stipulato un contratto conforme allo schema tipo di cui sopra per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale e diagnostica

strumentale, denominato “contratto base”.

Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella già citata DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, ne hanno condiviso le regole procedurali nonché le modalità applicative della negoziazione;

Visto l’art. 5, comma 3 e l’art. 15, commi 6 e 12 della LR n. 33/2009 come modificati dalla LR 23/2015;

Tutto ciò premesso

tra

Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria

e

Ente **Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale** con sede legale nel Comune di Tavernerio - Via IV Novembre, 15 nella persona del Legale Rappresentante per la struttura di pari denominazione ed ubicazione si **conviene e si stipula**, ad integrazione del contratto stipulato in data 01.10.2004, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.11, integrano il contratto già stipulato tra l’ASL della Provincia di Como e l’Ente Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale in data 01.10.2004;

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza erogate dalle strutture ubicate nel territorio della ATS dell’Insubria per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia.

Queste prestazioni dovranno essere erogate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. In relazione ai

critéri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che, per quanto attiene le attività di ricovero, sono conteggiabili esclusivamente quelle con data di dimissione a decorrere dall'01.01.2018 e, per quanto attiene le prestazioni ambulatoriali, sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.2018.

Art. 3 - Valorizzazione per le attività di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Per le **attività di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza** la valorizzazione relativa alle attività garantite ai cittadini residenti in Regione Lombardia, per l'anno 2018, viene individuata come segue:

- a) una quota pari a € 3.946.943,00.=. per le risorse ordinarie, di cui un importo pari a € 5.832,00.=. vincolato all'erogazione di prestazioni ambulatoriali di NPIA destinate all'assistenza di minori con disturbi dello spettro autistico (Decreto del 01.04.2015 n. 2647);
- b) un quota pari a €. 24.505,65 per la sperimentazione degli interventi per la riduzione delle liste d'attesa nei soggetti con problemi di linguaggio, soggetti con disturbi dello spettro autistico, soggetti con disabilità complessa, ai sensi del combinato disposto delle DD.GG.RR. n. X/4981/2016 e n. X/6965/2017 e successivamente storicizzato e rientrante nel budget ordinario come disposto dalla D.G.R. n. 7600/2017.

Al raggiungimento delle predette quote, in assenza di previo accordo con ATS dell'Insubria, l'Ente non è autorizzato ad erogare prestazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale. Resta fermo che l'attribuzione delle predette risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS dell'Insubria per l'anno 2017 ed

alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS dell'Insubria, di garantire da parte dell'Ente il massimo livello di appropriatezza dell'erogazione anche per l'anno 2018.

Art. 4 - Tariffe ed oneri del personale

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Ente Gestore ha valutato che il valore delle tariffe e il conseguente importo totale delle prestazioni consentono di remunerare anche gli oneri derivanti dall'applicazione ai propri dipendenti delle condizioni previste nei CCNL di categoria e negli accordi integrativi locali, vigenti per tempo, nonché di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo di svolgimento del servizio.

Art. 5 - Raggiungimento del valore di produzione

assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza sarà valutato applicando, ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2018, le tariffe in vigore, per i ricoveri, alla data di dimissione e per le prestazioni ambulatoriali le tariffe in vigore alla data di effettuazione della prestazione o di chiusura del ciclo. Le parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti, relative ai rinnovi contrattuali, nonché dell'ampliamento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema

Art. 6 - Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le attività dei Nuclei Operativi di Controllo ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sui controlli, saranno orientate anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le parti concordano, così come previsto dalla DGR 20 dicembre

2017 n. X/7600, che l'Ente è tenuto a garantire la continuità assistenziale a tutti i soggetti minori accolti nelle comunità residenziali terapeutiche e a prevedere che le dimissioni debbano essere concordate con la UONPIA di riferimento e, nei casi eccezionali in cui sia assolutamente necessario rivedere il percorso residenziale, che la UONPIA venga coinvolta con almeno 30 giorni di preavviso, in modo da consentire il reperimento di una nuova adeguata collocazione.

Le parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine della procedura amministrativa di risoluzione del contenzioso, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

L'Ente erogatore di prestazioni sanitarie di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, residenziali e/o semiresidenziali, deve adottare tutte le misure necessarie all'accertamento e/o verifica della residenza del paziente al momento dell'ingresso in struttura e darne tempestiva comunicazione all'ATS di residenza del paziente e all'ATS dell'Insubria.

L'Ente erogatore deve altresì comunicare ad entrambe le ATS ogni modifica della residenza del paziente inserito nella propria struttura.

Art. 7 - Pagamenti

L'ATS dell'Insubria si impegna a riconoscere all'Ente rimesse mensili pari al 95% del valore delle prestazioni di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza oggetto del presente contratto, fatte salve eventuali diverse e ulteriori determinazioni regionali, come previsto dalla DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600.

L'ATS dell'Insubria si riserva l'eventuale rideterminazione degli acconti, in sede di conguaglio infrannuale e/o in caso di variazione della produzione.

Per la particolare natura ed oggetto del contratto, le parti, pur nel consapevole

rispetto del disposto cui all'art. 7 del D.lgs. n. 231/2002 concordano di prevedere, per il pagamento del conguaglio infrannuale e del saldo, un termine superiore e diverso da quello normalmente previsto, ovvero coincidente con il momento della validazione, così come disposta dai competenti Uffici Regionali. Le parti concordano inderogabilmente che, per il recupero di eventuali somme che risultassero non dovute, anche a seguito degli esiti dei controlli NOC relativi ad anni precedenti, l'ATS dell'Insubria determinerà gli eventuali importi che potranno essere ripetuti, tramite compensazione, con quanto dovuto dall'ATS ai sensi del presente contratto. Pertanto l'avvenuto saldo non potrà pregiudicare la ripetizione di somme che, sulla base di controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 8 - Obblighi informativi e di comportamento

L'Agenzia e l'Ente si impegnano ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta l'osservanza dei precetti in materia di Codice dei dipendente pubblici (DPR 16 APRILE 2013, N. 62) e Codice di Comportamento aziendale (DELIBERAZIONE N. 129 DEL 15.03.2018), in materia di prevenzione della corruzione (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190, PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) nonché rispetto degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente ai dati ed ai documenti inerenti l'attività di pubblico interesse (ART. 2-BIS, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, LINEE GUIDA ANAC N. 1134/2017).

L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei predetti precetti normativi e regolamentari, pubblicati e consultabili in Amministrazione Trasparente attraverso i seguenti percorsi: *Disposizioni Generali \ Atti Generali \ Codice disciplinare e codice di condotta; Disposizioni Generali \ Piano triennale per la*

prevenzione della corruzione e della trasparenza. In tal senso, l'Ente si impegna a consultare il sito di ATS Insubria periodicamente, viceversa, l'Agenzia ne curerà l'aggiornamento.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, se attribuiti a dipendenti dell'Agenzia, la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento di ogni conseguente danno, se attribuiti all'Ente.

Art. 9 - Tutela dei dati personali

Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all' art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:

- utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all'instaurazione dei flussi informativi tra l'Ente e l'Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
- assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Terzi, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
- osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all'attività svolta

e ai risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;

- assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l'identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell'art. 33 e 34 del Regolamento UE;
- rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell'art. 32 del Regolamento UE;
- verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.

L'Ente inoltre:

- raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell'interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria;
- prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS Insubria, fornisce l'informativa agli interessati, ai sensi degli'artt. 13 e 14 del Regolamento

UE;

- si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile del trattamento (DPO - art. 28), all'adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all'Autorità di Controllo (art. 33).

Art. 10 – Controversie

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti nell'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, dovrà essere imprescindibilmente deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, in mancanza di accordo, dal Gruppo di Lavoro Regionale per l'Autorizzazione, l'Accreditamento, l'Appropriatezza e la codifica delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, senza alcun onere in capo alle parti.

Art. 11 - Validità e Clausola Risolutiva espressa

Il presente contratto integrativo ha validità esclusivamente per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema-tipo di contratto approvato con DGR 29 dicembre 1999, n. VI/47508. Le parti danno espressamente atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato, integrato, risolto per l'effetto di qualsivoglia emanazione di norme legislative o regolamentari, sia nazionali che regionali, nonché a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stesso. E' imprescindibile e insindacabile, la facoltà per l'ATS dell'Insubria di risolvere il contratto, altresì, in mancanza della documentazione antimafia di cui all'art.84 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., così come in caso di sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 - bis e 92, commi 2 e 4 del medesimo D.Lgs., con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Costituisce causa risolutiva del contratto il venir meno di tutti i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 12 - Norma conclusiva

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto "base" sottoscritto tra le stesse Parti in data 01.10.2004 ed a quanto dettagliato nella DGR 20 dicembre 2017, n. X/7600, precisando che la presente integrazione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni. Nessuna altra clausola potrà tassativamente, ovvero, in nessun altro modo, essere apposta o rivendicata dall'Ente, se non previa approvazione scritta da parte dell'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria e, per quanto di competenza, da parte di Regione Lombardia. In tal senso conseguentemente, è da ritenersi irricevibile ed inammissibile qualsivoglia contestuale o postuma istanza apposta o rivendicata dal soggetto erogatore al sotteso predetto rapporto giuridico economico.

Previa lettura il presente contratto, approvato dalle parti contraenti, viene sottoscritto con firma digitale.

Varese, 31 maggio 2018

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Per Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Dott. Lucas Maria Gutierrez

==.=.=.=.=

Per l'Ente Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Gaetana Mariani

Art. 13- Approvazione specifica

A norma degli artt. 1341 e 1342 c. c., le parti dichiarano espressamente di aver letto e di approvare integralmente le clausole contenute nel presente contratto e nei documenti ed atti ivi richiamati, con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 3, art. 4, art. 5, art.6, art.8, art.10, art. 11, art.12, nonché tutte le disposizioni di cui all'epigrafata premessa.

=.=.=.=

Per Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria

Per Il Direttore Generale

Dott.ssa Paola Lattuada

Dott. Lucas Maria Gutierrez

=.=.=.=

Per l'Ente Villa Santa Maria Società Cooperativa Sociale

Il Legale Rappresentante

Dr.ssa Gaetana Mariani

esente bollo ex art. 27 L. 642/1972 allegato B"